



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Bernardel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2024 promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) e [...] **Parte_2** (C.F. **C.F._2**), con il patrocinio dell'avv. presso il quale sono elettivamente domiciliati in , Via n.

OPPONENTI

contro

Controparte_1 in persona del legale rapp. p.t. (p.i. **P.IVA_1** e per essa n.q. di mandataria **CP_2** (c.f. **P.IVA_2** , con il patrocinio dell'avv. , presso la quale è elettivamente domiciliato in , via N.

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza del 13.11.2025.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 15/3/2024, gli istanti, hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 27-28/2/2024 per l'importo di € 120.000, nonché spese del procedimento monitorio e spese di precetto in virtù del decreto ingiuntivo n. /2011 emesso dal Tribunale di Nola il 27.12.2011 e pubblicato il 30.12.2011, eccependo la nullità del precetto per carenza di procura speciale, carenza di legittimazione attiva in capo alla **Controparte_3** per omessa prova della cessione del credito e di conseguenza del mandato al recupero nei confronti di **CP_2** prescrizione del credito per omessa ricevimento delle notifiche degli atti successivi al decreto ingiuntivo. Concludevano chiedendo “a) in via preliminare dichiarare nullo il precetto per carenza di jus postulandi. b) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad **Controparte_3** e/o **CP_2** c) nel merito, per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione dell'asserito credito citato da controparte nei confronti degli opposenti. A) inoltre nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dei

presupposti dell'Articolo 96 commi I e III e per l'effetto condannare controparte al risarcimento danni a favore di parte opponente. B) condannare in ogni caso controparte alle spese del presente giudizio oltre accessori di legge in rigida applicazione del criterio della soccombenza".

Con comparsa di risposta depositata il 26.6.2024 si costituiva **Controparte_3** e per essa **CP_2** contestando l'eccezione di prescrizione in virtù di atti interruttivi. All'uopo deduceva che il decreto ingiuntivo n. /2011 emesso dal Tribunale di Nola e pubblicato il 30.12.2011 con cui veniva ingiunto agli odierni opposenti di pagare all'allora **Controparte_4** (poi divenuta **Controparte_5**) la somma di € 120.000 oltre interessi legali dal 20.8.2009 (data di messa in mora) e spese del procedimento, fosse stato opposto, ed ivi dichiarato esecutivo in data 23.10.2012, dunque notificato unitamente al precetto in data 8.4.2013 a **Parte_1** ed in data 19.4.2013 a **Parte_2**. Affermava che a seguito del precetto fosse stata incardinata procedura esecutiva r.g.e n. /2013, dichiarata estinta il 20.2.2018 cui seguiva diffida di pagamento notificata in data 15.3.2023 a **Parte_2** ed in data 5.4.2023 a **Parte_1**. Affermava poi di aver provato la propria legittimazione attiva, avendo depositato estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della intervenuta cessione nonché dichiarazione della cedente **Controparte_5** e le procure notarili in favore di **CP_2**. Concludeva chiedendo *"1) rigettare l'avversa opposizione all'esecuzione e qualsivoglia istanza o domanda, anche cautelare, in quanto tutte prive di fondamento, in fatto come in diritto, stante il pieno diritto di Controparte_3 ad agire esecutivamente nei riguardi degli opposenti; 2) condannare gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, competenze ed accessori tutti di lite"*.

Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, alla quale questo Giudice, subentrato sul ruolo in data 8.9.2025, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

Preliminarmente può ritenersi provata l'attuale titolarità del credito in capo alla [...] **CP_3** oltre che dall'estratto della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicità della cessione ex art. 58 TUB, per effetto di espressa dichiarazione della cedente.

Come ormai sostenuto da ampia giurisprudenza di merito, la dichiarazione della cedente, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è pienamente valida ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, in quanto sottoscritta da soggetto riferibile all'istituto cedente con esplicitazione dei poteri di rappresentanza (cfr. Trib. Napoli n. 7016/2025).

Ciò detto va dunque disattesa l'eccezione di difetto di *ius postulandi* in capo a **CP_2** [...] mandataria per il recupero del credito, alla luce della procura speciale del 20.12.2021, registrata a Milano al n. s. , in favore di **CP_2** con cui risultano conferiti, tra gli altri, il potere di *"promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitori, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto..."*.

A sua volta risulta in atti procura alle liti rilasciata da **CP_2** all'avv. che ivi la rappresenta.

Deve poi disattendersi l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opposenti.

Appare infatti provata per tabulas la ricostruzione operata dal creditore opposto, oggi

Controparte_3

Per quanto concerne la posizione di **Parte_2** occorre innanzitutto rammentare che il pignoramento determina un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. civ. n. 3741/2017). Più nel dettaglio, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 12239/2019).

Ebbene, a fronte del titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, dichiarato tale in data 30.12.2011 e notificato agli opposenti, rispettivamente alla **Parte_2** il 18.1.2012 ed al **Pt_1** il 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del pignoramento nei confronti di **Parte_2** risalente al 24.5.2013, che ha dato luogo alla procedura esecutiva /2013 estinta in data 20.2.2018. Ebbene, in applicazione dei principi pocanzi richiamati, l'introduzione della procedura esecutiva ha determinato l'interruzione della prescrizione sino alla estinzione, da cui è iniziata nuovamente a decorrere e certamente non ancora maturata.

Per quanto attiene alla posizione di **Parte_1** a fronte del suddetto decreto ingiuntivo, notificatogli in data 27.1.2012, risulta in atti prova della notifica del precetto ai sensi dell'art. 143 c.p.c, con deposito presso la casa Comunale in data 19.4.2013, dunque perfezionatasi (venti giorni dopo) il 9.5.2013. A fronte di ciò, risulta inviata ulteriore diffida in data 5.4.2023. Dunque anche nei suoi confronti non può ritenersi maturata la prescrizione decennale.

In conclusione l'opposizione va integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da 52.001,00 a 260.000) determinato in base al quantum precettato, dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, alla luce dell'attività effettivamente svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione proposta da **Parte_1** e **Parte_2** ;

2. condanna *Parte_1* e *Parte_2* alla rifusione delle spese processuali in favore di *Controparte_3* e per essa *CP_2* che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Nola, 14 dicembre 2025

Il Giudice
dott. Elisabetta Bernardel

